

TI_GERICHTE 60.2023.282 vom 25. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.282

FR: TI_GERICHTE 60.2023.282 du 25 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 60.2023.282 del 25 marzo 2024

Regeste

Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico che gli ha soltanto parzialmente riconosciuto un'indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

Erwägungen

E. 1

. Ai sensi dell'art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto. Con l'entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al 31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M. OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “ plus Aktualisierung vom 31.1.2024 ”, in legalis.ch).

E. 2

. 2.1. Giusta l'art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l'art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 2.2

Il gravame, inoltrato il 30.10.2023 dall'imputato prosciolto contro il decreto 17.10.2023, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP).

E. 2.3

L'impugnativa è proponibile perché concernente la contestazione del decreto 17.10.2023, dispositivi n. 2. e 3., che ha soltanto parzialmente riconosciuto all'imputato prosciolto un'indennità per ingiusto procedimento (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit.,

art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33 ; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).

E. 2.4

RE 1, imputato proscioltto, è legittimato a censurare i dispositivi n. 2. e 3. del decreto, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della pronuncia, che gli ha parzialmente negato un importo a titolo di indennizzo (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI , op. cit., art. 322 CPP n. 5).

E. 2.5

Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate. Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

E. 3

. 3.1. In applicazione dell'art. 429 cpv. 1 vCPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l'imputato ha il diritto a: a. un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; b. un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale; c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. L'autorità penale esamina d'ufficio le di lui pretese. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

E. 3.2

L'art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno cagionato all'imputato proscioltto (BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

E. 3.3

Il danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un'assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID , op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).

E. 3.4.1

Le autorità penali devono pronunciarsi d'ufficio sulle pretese giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, come esige esplicitamente l'art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_7/2020 del 17.2.2020 consid. 5.1.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Questo significa che le autorità –

prima della loro decisione – devono perlomeno sentire l'imputato e invitarlo a cifrare e a dimostrare le pretese (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1344/2019 dell'11.3.2020 consid. 1.3.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Se l'imputato non viene invitato a cifrare le sue pretese e l'indennità è fissata secondo il giudizio dell'autorità, è lesa il suo diritto di essere sentito (BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 31).

E. 3.4.2

L'imputato prosciolto ha l'obbligo di cooperazione (decisione TF 6B_1344/2019 dell'11.3.2020 consid. 1.3. ; BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 31a). Ne discende dunque che compete all'imputato prosciolto – in analogia a quanto prevede l'art. 42 cpv. 1 CO (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisioni TF 6B_1344/2019 dell'11.3.2020 consid. 1.3.; 6B_1273/2019 dell'11.3.2020 consid. 2.4.3.; BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso. Unicamente se non possa essere provato il preciso importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato (secondo l'art. 42 cpv. 2 CO) [DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1418/2019 del 5.2.2020 consid. 4.1.].

E. 3.4.3

Il comportamento passivo dell'imputato che non reagisce all'esortazione delle autorità a cifrare e a giustificare le pretese può equivalere alla loro rinuncia (decisioni TF 6B_1344/2019 dell'11.3.2020 consid. 1.3.; 6B_531/2019 del 20.6.2019 consid. 2.2.; 1B_370/2018 del 10.12.2018 consid. 3.1.; BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 31b; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID , op. cit., art. 429 CPP n. 14). L'assenza di reazione implica che l'imputato è precluso dall'invocare l'indennizzo in un'ulteriore procedura (decisione TF 6B_842/2014 del 3.11.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 31b). Se l'imputato patrocinato ha formulato e quantificato, spontaneamente, le proprie pretese, l'autorità non deve assicurarsi che non abbia dimenticato delle poste di danno; se alcune di esse non sono menzionate, si può di regola ritenere che egli vi abbia rinunciato (decisione TF 6B_1055/2019 del 17.7.2020 consid. 4.2.2.). Dall'art. 429 cpv. 2 CPP non si evince alcun obbligo delle autorità di invitare una persona patrocinata a sostanziare un'istanza di indennità insufficientemente motivata o a dimostrare un danno non esposto (decisione TF 6B_888/2021 del 24.11.2022 consid. 7.4.).

E. 4

. 4.1. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lit. a vCPP l'imputato, pienamente oppure parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Si tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia (decisione TF 6B_1099/2017 dell'1.5.2018 consid. 1.3.1.). Questa disposizione traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale oppure sotto il profilo giuridico (non deve pertanto trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario dell'avvocato, erano giustificati (decisione TF 6B_706/2021 del

20.12.2021 consid. 2.1.1.; BSK StPO – S. WEHREBERG / I. BERNHARD, op. cit., art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 7; messaggio del 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231). L'indennizzo per spese legali giusta l'art. 429 cpv. 1 lit. a vCPP non è limitato ai casi di difesa obbligatoria secondo l'art. 130 CPP (DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; decisioni TF 6B_706/2021 del 20.12.2021 consid. 2.1.1.; 6B_1303/2015 del 5.8.2016 consid. 3.1.). L'indennità può essere accordata nei casi in cui il ricorso ad un avvocato appaia ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza alla materia, un motivo di difficoltà. Nell'ambito di tale valutazione si tiene conto, oltre che della gravità dell'infrazione e della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla vita personale e professionale dell'imputato (DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; decisione TF 7B_16/2022 del 6.11.2023 consid. 4.1.2.; BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 14). Si ricorda inoltre che in applicazione dell'art. 21 cpv. 2 della legge sull'avvocatura l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità. La nota professionale del legale deve essere comprensibile ed esaminabile (BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 17b) . L'esame è possibile soltanto se è conosciuto il tempo impiegato dal legale per ogni singola prestazione (BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 17b). Il livello di dettaglio della nota ha il suo limite nella tutela del segreto professionale dell'avvocato, nel senso che non devono essere date indicazioni che svelano, segnatamente, la strategia di difesa (BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 17b). Il segreto professionale dell'avvocato deve infatti essere tutelato anche nei confronti dei tribunali (decisione TF 6B_888/2021 del 24.11.2022 consid. 2.4.). Questo non esclude tuttavia una certa precisazione delle diverse poste della nota professionale, per permetterne l'esame (decisione TF 6B_888/2021 del 24.11.2022 consid. 2.4.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4b). Qualora non sia presentata la nota professionale o qualora essa non sia sufficientemente dettagliata, il dispendio del legale viene valutato secondo apprezzamento (BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 17b).

E. 4.2.1

Con decreto 14.9.2022 (AI 194) il magistrato inquirente, comunicando l'imminente chiusura dell'istruzione e l'emanazione di un decreto di abbandono a favore di RE 1, gli ha fissato un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 429 ss. CPP. Con istanza 29/30.9.2022 (AI 198) RE 1 ha postulato la rifusione di CHF 35'218.00 per spese legali. Ha allegato le note 2.12.2019 dell'avv. _____ di CHF 3'746.90, 21.1.2020 dell'avv. _____ di CHF 5'350.00 [recte: 7'350.00 (AI 200)] e 28.9.2022 dell'avv. PR 1 di CHF 18'423.25 (oltre al decreto di tassazione 9.11.2020 inerente alla nota professionale dell'avv. _____, approvata per CHF 5'697.85). Il procuratore pubblico, non trattandosi di note professionali dettagliate, senza indicazione delle singole prestazioni, del relativo dispendio orario e della tariffa oraria applicata, ha chiesto al reclamante – con scritti 14.3.2023 (AI 207), 22.6.2023 (AI 220) e 18.8.2023 (AI 222) – di trasmettere il dettaglio delle prestazioni legali. Non avendo

RE 1 dato alcun seguito, nel termine prorogato al 6.10.2023, a quanto richiesto, il magistrato inquirente ha valutato le spese legali sulla base degli atti del procedimento.

E. 4.2.2

Il reclamante, che ha trasmesso al procuratore pubblico tre note professionali senza alcuna menzione delle prestazioni e del relativo dispendio orario, giustifica tale modo di procedere appellandosi al segreto professionale dei suoi legali ed al fatto che nei suoi confronti erano pendenti due procedimenti, con impossibilità di distinguere le prestazioni legali per l'uno piuttosto che per l'altro.

E. 4.2.3

Si è detto al consid. 4.1. in fine che, affinché l'autorità penale possa determinarsi sulle spese legali giusta l'art. 429 cpv. 1 lit. a vCPP, deve essere presentata una nota professionale comprensibile ed esaminabile. Ciò che implica, necessariamente, l'indicazione del tempo impiegato per ogni singola prestazione. Ora, una simile indicazione – semplice elenco, con relativa data di esecuzione e dispendio orario, segnatamente dei colloqui con il patrocinato, degli interrogatori, della stesura di scritti, dei colloqui con il procuratore pubblico, dello studio degli atti, ecc. – non avrebbe manifestamente leso il segreto professionale dei patrocinatori che hanno assistito RE 1, come da chiara giurisprudenza del Tribunale federale e da dottrina, non dovendo essi – a tale fine – svelare alcunché in capo alla strategia difensiva (per esempio in relazione al contenuto dei colloqui con il patrocinato). L'onere della prova – in merito alle spese legali limitato di principio alla produzione della nota dettagliata – non avrebbe comportato del resto difficoltà particolari per un legale. Il patrocinatore, in ragione del suo obbligo di rendiconto nei confronti del cliente, in applicazione dell'art. 20 della legge sull'avvocatura, deve infatti tenere le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano e, a richiesta, deve presentare in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari; il legale deve inoltre conservare i giustificativi per almeno dieci anni. Sul fatto che nei confronti di RE 1 erano pendenti due procedimenti penali, si rileva che egli non ha neppure tentato di distinguere le differenti prestazioni per i due incarti. In queste circostanze, a ragione il procuratore pubblico – che, malgrado non avesse alcun obbligo in tal senso, essendo l'imputato prosciolto patrocinato e quindi anche ben consapevole, per il tramite del suo legale, che la presentazione di note dettagliate non avrebbe leso il segreto professionale dei suoi difensori, ha del resto ripetutamente interpellato RE 1 chiedendogli di trasmettere il dettaglio delle note professionali – ha determinato le spese legali sulla base degli atti dell'inc. MP 2019.10630. Dopo avere esposto gli interventi dei legali (ed evidenziato che dagli atti non risultava alcuna partecipazione dell'avv. PR 1 ad interrogatori od udienze), il magistrato inquirente ha stimato il tempo di lavoro impiegato dai legali per gli incontri con il cliente, l'esame dell'incarto, la redazione e la lettura della corrispondenza e i contatti telefonici con l'autorità. Ha indicato che, per tutte queste attività, utilizzando un metodo di valutazione ampiamente a favore dell'imputato, si poteva riconoscere al massimo un numero di ore di lavoro simile a quello impiegato per partecipare direttamente alle audizioni e alle perquisizioni (pari a complessivi 16 ore e 18 minuti). Richiamati i principi dell'equità e della proporzionalità, ha riconosciuto complessivamente a titolo di onorario 32 ore e 30 minuti a CHF 280.00/ora, pari alla somma di CHF 9'100.00. Ha quindi ammesso, per spese legali, l'importo complessivo di CHF 10'780.75, di cui CHF 9'100.00 di onorario, CHF 910.00 di spese (10% dell'onorario) e CHF 770.75 di IVA. Questa somma si riferisce

evidentemente al procedimento inc. MP 2019.10630 nel suo complesso, ossia alla difesa effettuata dagli avv.ti _____, _____ e PR 1.

E. 5

. 5.1. La domanda di indennizzo del pregiudizio economico deve essere valutata giusta l'art. 429 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui l'imputato prosciolto ha diritto a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale), norma che concerne il risarcimento, oltre che del danno materiale dovuto alla partecipazione necessaria al procedimento conseguente alla carcerazione e/o agli atti di procedura, di tutte le perdite economiche, compresa la perdita di guadagno derivante da attività dipendente e/o indipendente, durante tutto il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.2./1.3.3.; decisione TF 7B_29/2022 del 9.10.2023 consid. 2.1.1. ; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 23; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID , op. cit., art. 429 CPP n. 8). Anche il danno risultante dalla perdita del posto di lavoro deve essere di principio risarcito (decisione TF 6B_361/2018 del 15.6.2018 consid. 5.1.). L'istante deve provare l'esistenza del danno, l'entità e il nesso causale naturale adeguato tra il nocumento ed il procedimento (decisione TF 6B_707/2020 del 28.10.2020 consid. 1.1.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 24).

E. 5.2.1

Con istanza 29/30.9.2022 (AI 198) RE 1 ha chiesto CHF 15'000.00 per danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. Ha indicato che egli, se richiesto, avrebbe potuto esplicitare con precisione ed in modo dettagliato quale sarebbe stato il suo doloroso impegno per far emergere la verità processuale. Avrebbe dovuto confrontarsi fin dall'inizio con un atteggiamento prevenuto nei suoi confronti da parte della polizia giudiziaria e del procuratore pubblico. Durante il suo arresto dal 18.8.2020 al 20.8.2020 avrebbe dovuto rivolgersi ad una conoscente per affidarle il figlio. Ha aggiunto che, “ non essendo possibile in questa sede elencare nel dettaglio tutte le ore perse ed i costi vivi derivanti dalla partecipazione necessaria al procedimento penale, si propone di riconoscere forfettariamente il risarcimento di 150 ore x CHF 100.--/ora = CHF 15'000.-- ” (p. 2). Con scritto 14.3.2023 (AI 207) il magistrato inquirente ha chiesto al reclamante di trasmettere il dettaglio e/o i giustificativi del danno economico addotto, che sarebbe risultato dalla sua partecipazione necessaria al procedimento inc. MP 2019.10630. Ha sollecitato una risposta il 22.6.2023 (AI 220) ed il 18.8.2023 (AI 222). Con scritto 6/9.10.2023 (AI 226), nel termine prorogato (AI 224/225), RE 1 si è limitato a ribadire che il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento era stato prudenzialmente indicato in CHF 15'000.00. Il procuratore pubblico ha respinto la pretesa, non comprovata.

E. 5.2.2

Ora, malgrado il reclamante medesimo nell'istanza 29/30.9.2022 (AI 198) abbia indicato che egli, se richiesto, avrebbe potuto esplicitare con precisione ed in modo dettagliato quale sarebbe stato il suo doloroso impegno per far emergere la verità processuale e sebbene il procuratore pubblico gli abbia esplicitamente domandato di precisare il danno, RE 1 è rimasto silente. Egli non ha provato l'esistenza del danno, la sua entità ed il nesso causale naturale adeguato tra il nocumento ed il procedimento. L'art. 429 cpv. 1 lit. b CPP presuppone infatti una perdita economica. Il semplice fatto di aver dovuto partecipare ad un

procedimento penale, segnatamente ad interrogatori, non cagiona – di per sé – un danno economico. Il reclamante non adduce, e tantomeno comprova, di aver avuto una perdita economica per il fatto che il 28.10.2019 abbia presenziato, necessariamente, alla sua audizione rispettivamente che, nei medesimi giorni, abbia partecipato alle perquisizioni disposte dal magistrato inquirente. Né egli sostiene, e tantomeno dimostra, altre perdite economiche derivanti in nesso causale naturale adeguato dal procedimento penale. Egli non è stato arrestato nel procedimento inc. MP 2019.10630, di modo che alcuna perdita economica potrebbe in ogni caso risultare da questo provvedimento coercitivo. Si può evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una parte che si rappresenta da sola (diversamente dal caso di specie inerente a RE 1) ha peraltro diritto ad essere indennizzata per il lavoro personale svolto soltanto in presenza di circostanze particolari: il caso deve essere complicato e, inoltre, la tutela degli interessi deve rendere necessario un dispendio lavorativo importante che supera quello di cui una persona si fa carico usualmente per il disbrigo delle faccende personali [DTF 125 II 518 consid. 5.b); BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 20)]. Considerato che il caso concreto non era particolarmente complicato, ritenuto inoltre che il reclamante è stato interrogato soltanto una volta, un eventuale dispendio lavorativo non poteva che essere contenuto, nei limiti di quello ragionevolmente esigibile da una persona per le sue faccende. Si deve aggiungere che il danno viene accertato determinando la differenza tra lo stato attuale del patrimonio e lo stato che esso avrebbe senza l'intervento dell'evento dannoso (DTF 144 III 155 consid. 2.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2): è perciò escluso versare al danneggiato un importo superiore al pregiudizio da lui subito (DTF 131 III 360 consid. 6.1.). RE 1 potrebbe pertanto essere indennizzato per le conseguenze del procedimento solo per quanto sia effettivamente occorso un danno: il fatto che, sebbene ripetutamente interpellato in merito, egli non abbia neppure tentato di comprovare il nocumento permette invero di concludere che egli volesse trarre dal procedimento un vantaggio pecuniario. Comportamento che, siccome abusivo, non può manifestamente essere tutelato (BSK StPO – C. GETH / M. REIMANN, op. cit., art. 3 CPP n. 67 ss.). Quando si domanda la rifusione di un danno quantificato in migliaia di franchi si può certo esigere che la richiesta sia accuratamente comprovata, non potendosi presumere e pretendere che lo Stato elargisca un'indennità sulla base di semplici allegazioni di parte.

E. 6

. 6.1. Si è esposto più sopra che secondo l'art. 429 cpv. 1 lit. c CPP l'imputato, pienamente oppure parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono oppure un decreto di non luogo a procedere, ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità giusta gli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO in nesso con il procedimento penale, lesione che l'interessato deve comprovare (decisione TF 6B_1273/2019 dell'11.3.2020 consid. 4.4.1.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 27; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 10). Quanto alla determinazione dell'ammontare dell'indennità, essa è lasciata al potere di apprezzamento dell'autorità (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 30) ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, secondo gli art. 43, 44 e 49 CO (decisione TF 6B_1404/2016 del 13.6.2017 consid. 2.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op.

cit., art. 429 CPP n. 7). L'art. 49 CO prevede che un'indennità sia concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità la giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. La fissazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso (decisioni TF 6B_1273/2019 dell'11.3.2020 consid. 4.4.1.; 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.), in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica e alla reputazione dell'imputato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, della situazione familiare e professionale dell'imputato (decisione TF 6B_1273/2019 dell'11.3.2020 consid. 4.4.1.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 28) . Un arresto oppure una perquisizione eseguiti in pubblico o che hanno avuto un'ampia risonanza mediatica, così come una durata molto lunga della procedura o un'esposizione rilevante nei media, possono costituire una lesione grave della personalità; ciò vale pure per le conseguenze familiari, professionali o politiche riconducibili ad un procedimento penale e per le affermazioni lesive della personalità che potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell'inchiesta (DTF 143 IV 339 consid. 3.1.; decisioni TF 7B_29/2022 del 9.10.2023 consid. 3.1.; 6B_571/2021 del 24.11.2021 consid. 2.1. ; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). Non possono essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni perseguimento penale, come l'aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta per la persona interessata (DTF 143 IV 339 consid. 3.1.; decisione TF 7B_29/2022 del 9.10.2023 consid. 3.1.).

E. 6.2.1

Con istanza 29/30.9.2022 (AI 198) RE 1 ha chiesto la somma di CHF 120'000.000, a suo dire stimata prudenzialmente. Ha addotto che la sofferenza psicofisica da lui subita non avrebbe mai potuto essere compensata da alcuna indennità per torto morale. Oltre ad essere stato insultato e minacciato dagli agenti di polizia nel corso delle perquisizioni e dell'istruttoria, sarebbe stato fatto oggetto di una messa al bando tramite i mass media, preavvertiti dell'avvio dell'inchiesta penale nei suoi confronti. Il suo isolamento sociale attuale e l'impossibilità di continuare a sopperire autonomamente ai bisogni propri e della sua famiglia, a causa della sindrome patologica di cui avrebbe continuato a soffrire, avrebbero rappresentato una lesione dei suoi diritti della personalità che sarebbe continuata nel tempo da ormai tre anni, pur sapendo sin dall'inizio di essere completamente innocente. Il procuratore pubblico ha respinto la pretesa del reclamante.

E. 6.2.2

Si deve anzitutto evidenziare che RE 1, nel procedimento inc. MP 2019.10630, non è stato sottoposto ad alcuna misura restrittiva della libertà. Egli è stato interrogato solo una volta in data 28.10.2019. Anche se le imputazioni a suo carico – truffa, usura, registrazione clandestina di conversazioni e infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale – erano abbastanza gravi, il suo coinvolgimento nel procedimento è stato marginale, tanto è vero che è stato per l'appunto sentito solo una volta. Non risulta inoltre che i mass media abbiano riferito che nei confronti del reclamante era stato promosso il procedimento penale in questione. I mass media avevano invero parlato della vicenda inerente ad un venditore ambulante legato alla _____ già prima dell'avvio del procedimento penale (cfr. allegato alla segnalazione 23/25.10.2019 della Polizia Comunale Città di _____, AI 1). Né risulta che le perquisizioni, che peraltro – come emerge dai verbali di cui ad AI 196 – riguardavano, oltre che il procedimento inc. MP 2019.10630, anche il procedimento inc.

MP 2019.10742, ancora pendente nei confronti di RE 1, abbiano avuto eco pubblica. Non è altresì comprovato che gli agenti di polizia l'abbiano insultato e minacciato nel corso delle perquisizioni e dell'istruttoria. RE 1 si limita poi ad affermare di soffrire di una "sindrome patologica", senza neppure tentare di dimostrare – con la presentazione dei relativi attestati medici – di soffrire di una tale malattia (tantomeno da quattro anni) rispettivamente di comprovare quali misure – cure mediche – ha concretamente messo in atto per contrastare l'asserita sindrome. Si ricorda al proposito che, in relazione all'art. 44 cpv. 1 CO (secondo cui il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato), all'interessato da un danno spetta – secondo il principio della buona fede (giusta l'art. 2 CC) – un obbligo di diminuire il danno (Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen – W. FISCHER / A. BÖHME, art. 44 CO n. 21 s.; BK OR – R. BREHM, 4. ed., art. 44 CO n. 48; W. FELLMANN / A. KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, n. 2480 s.; H. REY / I. WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. ed., n. 456 ss.; OR Kommentar – W. FISCHER, 3. ed., art. 44 CO n. 22 s.). Con riferimento alla durata del procedimento, si deve rilevare che nei confronti di RE 1 è tuttora pendente il procedimento inc. MP 2019.10742, che ha preso avvio dalle risultanze del procedimento inc. MP 2019.10630. Di modo che si è necessariamente dovuto tenere conto del principio dell'unità della procedura, secondo cui più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se commessi da uno stesso imputato (art. 29 cpv. 1 lit. a CPP). Più in generale, si è già ricordato che non possono essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni perseguimento penale, come l'aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta per la persona interessata. In queste circostanze, non si può concludere per una lesione particolarmente grave della personalità di RE 1.

E. 7

. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF 2'080.-- (duemilaottanta), sono poste a carico di RE 1, _____. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II

presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.